



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 2514/2025

Oggetto: CARROZZERIA FIRST ONE S.R.L., VIA MONTALLEGRO 32F, GENOVA. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) RELATIVAMENTE AI COMPARTI EMISSIONI IN ATMOSFERA E ACUSTICA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA 400,00 EURO.

In data 17/09/2025 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti

l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

il combinato disposto degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamati

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 17 del 26/05/2021 avente ad oggetto “Approvazione del nuovo regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 40 del 27 novembre 2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;

il Bilancio di Previsione 2025/2027, approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con Deliberazione n. 42 del 18/12/2024;

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2025/2027;

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025/2027, e nel quale è stato il recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025/2027;

Visti

la L. 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”;

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravante sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 09/02/2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 04/04/2012, n. 35” che ha regolamentato la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale;

Visti, in particolare,

l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) “il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3" del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;

la circolare della Regione Liguria avente ad oggetto "D.P.R.59/13 Prime indicazioni disciplina AUA";

la circolare prot. n. 0049801/GAB del 07/11/2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

Preso atto che a far data dal 01/01/2015, come disposto dalla L. n. 56 del 07/04/2014, la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova;

Visti, in particolare,

relativamente al comparto emissioni in atmosfera

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e in particolare la Parte V, Titolo I, "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, recante "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia";

la L.R. 6 giugno 2017, n. 12, recante "Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali";

relativamente al comparto acustica

la L. 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la L.R. 20 marzo 1998, n. 12, recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Premesso che

FIRST ONE S.r.l. svolge attività di carrozzeria presso l'insediamento sito a Genova in Via



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Montallegro 32F;

con atto del Comune di Genova (in allora autorità competente) n. Prot.247/AT del 04.05.2011, in scadenza nel 2026 l'Azienda è autorizzata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. alle emissioni in atmosfera originate dall'attività di cui sopra;

l'autorizzazione di cui sopra era stata inizialmente rilasciata alla Carrozzeria Montallegro e poi successivamente aggiornata e volturata a FIRST ONE SRL con A.D. n. 5/2019 del 03.01.2019 di Città Metropolitana di Genova;

ai fini del rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, con nota assunta a protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 28338 del 13.05.2025 l'Azienda ha fatto pervenire, tramite S.U.A.P. del Comune di Genova, istanza di nuova Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, per i comparti emissioni in atmosfera ed acustica;

verificata la completezza dell'istanza sotto il profilo formale, con nota protocollo n. 3227 del 29.05.2025 Città Metropolitana di Genova ha avviato il relativo procedimento per il rilascio dell'autorizzazione e ha convocato la conferenza di servizi in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59/2013, alla quale sono stati chiamati a partecipare, per gli aspetti di rispettiva competenza, il Comune di Genova e la ASL 3 Genovese;

con la suddetta nota è stato altresì comunicato:

- il nominativo del responsabile del procedimento;
- il termine di conclusione del procedimento fissato dalla norma entro 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatte salve eventuali sospensioni di termini derivanti da richiesta di integrazioni che determinano lo slittamento a 150 gg;
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali, nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

Atteso che

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 28662 del 14.05.2025 il Comune di Genova ha confermato che l'Azienda è dotata di Nulla Osta Acustico reso in dichiarazione sostitutiva n. pratica 121800 del 10/07/2020 – prot. n. 201371;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 33272 del 04.06.2025 ASL3 Genovese ha richiesto all'Azienda l'attestazione del pagamento degli oneri previsti dal tariffario regionale (D.G.R. 1197/2013) ai fini dell'espressione del parere igienico sanitario;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 34613 del 09.06.2025 ASL3 Genovese ha richiesto all'Azienda integrazioni in merito alla conformità dell'impianto elettrico;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 40255 del 04.07.2025 l'Azienda ha trasmesso, come integrazioni volontarie, dichiarazione attestante l'assenza di interventi edilizi in progetto, dichiarazione successivamente pervenuta anche tramite S.U.A.P. con nota prot. n. 40329 in pari data;

ASL 3 Genovese e Comune di Genova non hanno fatto pervenire i propri pareri di competenza, rispettivamente in materia di igiene pubblica e di urbanistica-edilizia, i quali pertanto sono assunti favorevoli senza condizioni ai sensi dell'art. 14-bis comma 4 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

relativamente richiesta della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico formulata da ASL 3 Genovese, non riscontrata dall'Azienda, si ritiene che la stessa non abbia attinenza con la materia ambientale oggetto della presente autorizzazione;

si richiama invece il parere favorevole, sotto il profilo urbanistico-edilizio, espresso dal Settore Pianificazione Urbanistica del Comune di Genova con nota n. 265934 del 28.07.2010 e riportato nell'autorizzazione Prot.247/AT del 04.05.2011 in scadenza, del quale si riporta il seguente stralcio:

“...Gli impianti oggetto della richiesta di rinnovo autorizzazione alle emissioni in atmosfera ricadono in zona che il P.U.C. approvato con D.P.G.R. N. 44 del 10/03/2000, destina a Tessuto Urbano e di Frangia B, sottozona BB-CC, residenziale e di conservazione.

La funzione non risulta tra quelle ammesse nella suddetta zona dalle n.d.a. del vigente P.U.C.

Tuttavia, trattandosi di rinnovo autorizzazione alle emissioni relativo ad attività esistente, si ritiene di poter esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole ai sensi dell'art. BB-CEI punto 3.

Quanto sopra esclude ogni possibilità di potenziamento dell'attività stessa, che dovrà comunque risultare non inquinante secondo le vigenti norme di igiene ambientale, restando fatte salve le autorizzazioni edilizie eventualmente necessarie”;

Rilevato che

l'assetto emissivo della carrozzeria non ha subito alcuna variazione rispetto a quanto già autorizzato;

relativamente al calcolo della frequenza di sostituzione dei carboni attivi asserviti alla cabina di verniciatura l'Azienda ha proposto il riferimento alla Tabella 2, punto 5.2, dell' Allegato 5 alla D.G.R. 808/2020, stimando un consumo medio di prodotto verniciante inferiore a 0,6 kg/h;

Ritenuto che

relativamente all'emissione E1, originata dalla cabina di verniciatura, non si debba accordare la nuova frequenza di sostituzione dei carboni attivi proposta dall'Azienda, più permissiva della precedente, visto il contesto urbanistico dove è sita l'attività, e debba quindi mantenuta la frequenza già prevista dal precedente titolo autorizzativo, coerente con il riferimento al valore k previsto in Tabella 1 dell'Allegato 5.2 alla D.G.R. 808/2020;

per la stessa emissione E1 debbano essere confermati i valori limite già applicati, conformi a quanto indicato al punto 5.2 dell'Allegato 5 alla D.G.R. 808/2020, relativo ai requisiti tecnico costruttivi e gestionali dell'impianto di “Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 Kg/giorno.”;

l'Azienda debba effettuare un controllo analitico sull'emissione E1 per verificare l'efficienza dell'impianto di aspirazione e abbattimento delle emissioni;

sia congrua una cadenza biennale per le analisi periodiche dell'emissione E1 eseguite dall'Azienda, fatta salva la possibilità, da parte dell'Autorità competente, di modificare tale frequenza sulla base delle risultanze del collaudo analitico;

le operazioni di preparazione dei prodotti vernicianti, se non eseguite con tintometro, così come le operazioni di pulizia delle attrezzature con solventi non svolte con macchina di lavaggio a ciclo chiuso, debbano essere svolte in cabina di verniciatura o altra zona compartimentata sotto



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

aspirazione collegata all'impianto di abbattimento a carboni attivi della cabina di verniciatura;

l'attività di saldatura sia scarsamente rilevante ai fini delle emissioni in atmosfera in quanto condotta largamente sotto la soglia di consumo di materie prime, oltre la quale, come indicato all'allegato 5.2 della D.G.R. 808/2020, è necessaria l'autorizzazione alle missioni in atmosfera;

che la suddetta attività di saldatura debba comunque essere svolta in presenza di idonei ricambi d'aria o con sistema di aspirazione ed abbattimento ad esse dedicato;

l'Azienda debba annotare, sul registro di impianto già istituito con A.D. n. 1984 del 20.09.2017 o su un nuovo registro da far vidimare preventivamente a Città Metropolitana di Genova, i consumi annuali di materie prime utilizzate nell'anno solare, il numero di ore indicate sul dispositivo contaore della cabina di verniciatura al 31.12 di ogni anno, data e numero di ore indicate dal dispositivo contaore in occasione delle sostituzioni dei carboni attivi;

non sia ammesso l'utilizzo di prodotti vernicianti contenenti solventi organici clorurati o sostanze appartenenti alle varie classi della Tabella A1 e della Tabella A2 e alle classi I e II della Tabella D della Parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. o classificati con le seguenti frasi di rischio: H340, H350, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e h360Fd ad eccezione degli isocianati che sono ammessi in quantità inferiore allo 0.5% nel catalizzatore;

Preso atto che in data 03.06.2025 la Città Metropolitana ha chiesto tramite BDNA alla Prefettura di Genova il rilascio della comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs.159/2011; la stessa è stata rilasciata in data 04.06.2025;

Dato atto che sono stati corrisposti in data 08.05.2025, a favore di Città Metropolitana di Genova, tramite piattaforma PagoPa, gli oneri istruttori relativi alle emissioni in atmosfera;

Dato atto che è stata redatta dal responsabile del procedimento la relazione tecnica per il comparto emissioni in atmosfera, sulla base della documentazione in possesso della Città Metropolitana, inserita nell'apposito fascicolo informatico con protocollo n. 55319 del 16.09.2025, che vale anche come relazione di chiusura procedimento;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Riccardo Muzzi, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 *bis* del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2025/2027, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente attesta altresì la regolarità e



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 147 *bis* del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

Atteso che il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche, e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;

Dato atto che il presente atto diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. come da prospetto contabile allegato;

Ritenuto che, in considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, sussistono i presupposti per procedere al rilascio alla carrozzeria FIRST ONE S.r.l. dell'Autorizzazione Unica Ambientale, per i comparti emissioni in atmosfera ed acustica, per l'attività svolta presso l'insediamento sito a Genova in Via Montallegro 32F, con le prescrizioni riportate in Allegato 1;

DISPONE

per quanto in premessa specificato e fatti salvi i diritti di terzi, di:

- A) rilasciare alla carrozzeria FIRST ONE S.r.l. l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, relativamente ai comparti emissioni in atmosfera ed acustica, per l'attività svolta presso l'insediamento sito a Genova in Via Montallegro 32F, così come rappresentata in Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- B) autorizzare il suddetto insediamento alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- C) assoggettare il suddetto insediamento, relativamente al comparto emissioni in atmosfera, al rispetto delle prescrizioni contenute in Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- D) di prendere atto che l'attività di cui alla lettera A) è provvista di Nulla Osta Acustico, come riportato nelle premesse;
- E) inviare il presente atto ai Servizi finanziari per l'apposizione del visto contabile;

INVIA

copia del presente atto al S.U.A.P. del Comune di Genova per la successiva trasmissione a:

- carrozzeria FIRST ONE S.r.l.;
- Comune di Genova;
- ASL 3 Genovese;
- ARPAL.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di quindici (15) anni, dalla data di approvazione del presente atto da parte del S.U.A.P. di competenza, e dovrà esserne richiesto il rinnovo sei (6) mesi prima della scadenza ai sensi degli artt. 3 e 5 del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Il rinnovo o la revisione delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione potranno essere richiesti dalla Città Metropolitana prima della scadenza nei casi previsti di cui all'art. 5, comma 5, lettere a) e b) del D.P.R. 59/2013.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale non esime dall'obbligo di ottenere ogni altra autorizzazione o provvedimento comunque denominato previsto dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto, non sostituito dalla medesima.

Il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

Il presente atto è adottato a seguito di un procedimento durato 127 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale del 13.05.2025.

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**